



Bruxelles, **XXX**
[...](2019) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di
applicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)¹, in particolare l'articolo 1,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 906/2009² della Commissione concede ai consorzi di trasporti marittimi di linea un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Tale regolamento si applica fino al 25 aprile 2020.
- (2) In base alla valutazione del regolamento (CE) n. 906/2009, a seguito di una consultazione pubblica, la Commissione ritiene che i motivi che giustificano la concessione ai consorzi di un'esenzione per categoria restino validi.
- (3) Le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (CE) n. 906/2009 sono rimaste sufficientemente simili da giustificare la proroga del periodo di applicazione dello stesso.

¹ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1. A partire dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del Trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101 e 102 del TFUE.

² Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31).

- (4) Affinché la Commissione possa tenere conto di eventuali variazioni delle condizioni di mercato, e in linea con i poteri della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 246/2009, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 906/2009 di soli quattro anni.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 906/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, la data «25 aprile 2020» è sostituita dalla data «25 aprile 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
A nome del presidente
[...]
[Posizione]